

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BONALDI, BERGAMASCO, CHIARIELLO e
PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1968

Rivalutazione degli assegni annessi alle ricompense al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1961, n. 212, provvide a rivalutare, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, gli assegni annessi alle medaglie al valor militare e alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, nonchè ad estendere l'assegno anche alla croce di guerra al valor militare nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare	L.	60.000
Medaglia d'argento al valor militare	»	18.750
Medaglia di bronzo al valor militare	»	7.500
Croce di guerra al valor militare	»	5.000

Ordine militare d'Italia

Grado di Cavaliere	L.	52.500
Grado di Ufficiale	»	60.000
Grado di Commendatore	»	67.500
Grado di Grande Ufficiale	»	75.000
Grado di Cavaliere di Gran Croce	»	82.500

Le nuove misure, pur essendo contenute in limiti assai modesti, dimostrarono che lo Stato non trascurava i decorati al valor militare ed intendeva avviare a soluzione il problema di una adeguata rivalutazione degli assegni in parola.

Con legge 21 febbraio 1963, n. 358, compiendo il primo passo verso l'auspicata rivalutazione, è stato infatti concesso, con effetto dal 1° giugno 1963, un assegno straordinario a vita, irreversibile, di un milione di lire annue ai decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi.

Alla fine della passata legislatura (legge 1° marzo 1968, n. 190) è stata poi riconosciuta la reversibilità di tale assegno, nella misura del 50 per cento, in favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, nonchè l'estensione dell'indicato assegno, nella misura intera (legge 7 aprile 1968, n. 459) in favore delle vedove delle medaglie d'oro al valor militare alla memoria.

Appare pertanto necessario che il legislatore, proseguendo nella via intrapresa, provveda ora a rivalutare le misure degli assegni annessi alle altre ricompense al valor militare, rimaste ancorate alla legge 5 marzo 1961, n. 212, perchè, in caso contrario, perdurerebbe la disparità di trattamento, assolutamente ingiustificata e che ha provocato mortificazione e sorpresa fra gli interessati, venutasi a determinare con la citata legge 21 febbraio 1963, n. 358, a danno dei decorati di medaglia d'argento, di bronzo o di croce di guerra al valor militare, nonchè degli insigniti dell'Ordine militare d'Italia nei vari gradi.

La rivalutazione, vivamente attesa, soprattutto per motivi di carattere etico, verrebbe a ristabilire l'equilibrio, gravemente compromesso, fra gli importi degli assegni in parola, i cui titolari, sia pure in misura di-

versa, hanno tutti dato sicure prove di valore in guerra e, per quanto concerne gli insigniti dell'Ordine militare d'Italia, anche di perizia e senso di responsabilità (vedi: legge 9 gennaio 1956, n. 25, che ha sostanzialmente confermato le finalità dell'Ordine, istituito nel 1815).

Inoltre si rende necessario riconoscere ai congiunti di tutti i decorati la reversibilità degli assegni, in conformità di una secolare tradizione e in aderenza a principi di giustizia e di considerazione morale.

Alle indicate finalità risponde il presente disegno di legge, che sottoponiamo all'esame degli onorevoli senatori, con l'auspicio che esso, costituendo un doveroso riconoscimento al valore degli ex combattenti, possa essere approvato nel cinquantenario di Vittorio Veneto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni annessi alle medaglie al valor militare sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare, lire 1.000.000;

Medaglia d'argento al valor militare, lire 300.000;

Medaglia di bronzo al valor militare, lire 120.000;

Croce di guerra al valor militare, lire 60.000 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, numero 212, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

per il grado di Cavaliere, lire 900.000;

per il grado Ufficiale, lire 1.000.000;

per il grado di Commendatore, lire 1.100.000;

per il grado di Ufficiale, lire 1.200.000;

per il grado di Cavaliere di Gran Croce, lire 1.300.000 ».

Art. 3.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono concessi di ufficio, hanno effetto dal 1° gennaio 1968 e sono reversibili nella stessa misura ai congiunti superstiti.

Art. 4.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1968, la legge 21 febbraio 1963, n. 358, la legge 1° marzo 1968, n. 190, e la legge 7 aprile 1968, n. 459.

Art. 5.

Alla maggiore spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.